

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 19

OGGETTO: Autorizzazione temporanea ai sensi dell'art.5 lettera j) e dell'art.12 lettera e) del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio del Parco del Conero - alla sessione di sparo dell'OVS Galassi Paride presso le postazioni n. 85, n. 86 e n. 62 per prevenzione danni alle produzioni agricole dell'Az. Agr. Magrini Rosanna

Data: 22/03/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di marzo, nel proprio ufficio,

Il Direttore

- Premesso che la fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata e protetta nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale (art. 1, c.1 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 – art. 1, c. 2, Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7);
- Che al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva dell'ambiente, l'Ente Parco è costretto ad attuare un Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale (*Sus scrofa*) con la pratica del selecontrollo ai sensi dell'apposito regolamento dell'Ente Parco in ordine alle leggi vigenti in materia, ossia la legge 394/91 sulle aree protette, la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio ed in ultimo alla legge regionale 15/94 sulle aree protette delle Marche e Regolamento del Parco;
- Vista la decisione presa con Delibera del Consiglio Direttivo n. 206/2008 di approvare il programma di controllo del cinghiale nel Parco del Conero tramite prelievo selettivo;
- Visto il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero approvato con delibera 159/11 e successive modifiche ed integrazioni;
- Richiamato l'obiettivo del Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale (*Sus scrofa*) che prevede di ridurre al livello minimo possibile la consistenza della popolazione del suide;
- Considerato che in data 16/03/2022 (ns. Prot 870/22) è pervenuta dall' Azienda Agricola Magrini Rosanna la richiesta di indennizzo dei danni da fauna selvatica in campo agricolo;
- Che la suddetta Azienda lamenta una costante presenza di un branco di circa 30 cinghiali nei propri appezzamenti di terreno siti in località Marcelli di Numana tra via Marina II e Via Musone;
- Che il personale tecnico dell'Ente Parco in data 21/03/2022 ha effettuato un sopralluogo in campo per la verifica dei danni;
- Dato atto che dall'esito del sopralluogo si evince che i danni apportati dai cinghiali alla coltura di piselli da industria caratterizzano una ampia area di circa 4 ettari. Nello specifico, l'appezzamento presentava attività di scavo (rooting) del cinghiale diffusi sull'intera superficie con una situazione particolarmente grave;
- Considerato che nell'area insistono le postazioni per il prelievo selettivo del cinghiale n. 85, n. 86 e n. 62;
- Sentito per le vie brevi l'OVS Galasssi Paride dell'Unità Operativo n. 6 autorizzato all'utilizzo dei suddetti siti di prelievo sulla possibilità di prolungare il periodo e l'orario di prelievo di selezione del cinghiale;
- Ricevuta la disponibilità dall'OVS Galasssi Paride;
- Visto che il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero, prevede all'art. 5 comma j. che "Il direttore può autorizzare temporaneamente per comprovate esigenze gestionali lo svolgimento delle attività di prelievo in deroga al presente articolo e all'art. 8.";
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto lo Statuto del dell'Ente;
- Visti gli art. 3 e 17 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

DETERMINA

Di autorizzare, per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio l'OVS Galassi Paride a svolgere l'attività di prelievo selettivo del cinghiale nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì quattro (4) ore dopo il tramonto nella postazione n. 85, n. 86 e n.62 in deroga al Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero con le seguenti prescrizioni:

- le sessioni prolungate possono avere luogo nei siti sopra indicati solo previo aggiornamento dell'orario nelle tabelle di attenzione;
- il tiro è eseguito solo quando si verificano le seguenti condizioni:
 - il cinghiale è completamente visibile, chiaramente distinguibile, perfettamente immobile e posizionato di fianco;
 - è vietato tirare in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica.

Che la presente determinazione venga comunicata a tutti gli organi di vigilanza e al Comando Carabinieri Forestale Conero.

La presente determinazione viene trasmessa agli uffici del settore tecnico per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini

oo

In ordine alla presente determinazione.

Sirolo, li 22/03/2022

PER L'UFFICIO TECNICO
F.to Dott. Filippo Invernizzi

Visto: IL DIRETTORE.
F.to Dott. Marco Zannini

oo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 22/03/2022 ed è stata inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini

